



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

Destinatario:

**15° Reparto Infrastrutture**  
[infrastrutture\\_bari@postacert.difesa.it](mailto:infrastrutture_bari@postacert.difesa.it)

**Aeronautica Militare - III Regione Aerea**  
[aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it](mailto:aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it)

**Anas S.p.A.**  
[anas.puglia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.puglia@postacert.stradeanas.it)

**AQP S.p.A.**  
[Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Brindisi**  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Arpa Puglia - Direzione Generale**  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**ASL di Brindisi**  
[protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Meridionale - Sede Puglia**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**Comando Forze di Difesa Interregionale Sud**  
[comfopsud@postacert.difesa.it](mailto:comfopsud@postacert.difesa.it)

**Comando Marittimo Sud**  
[marina.sud@postacert.difesa.it](mailto:marina.sud@postacert.difesa.it)

**Comando Militare Esercito "Puglia"**  
[cme\\_puglia@postacert.difesa.it](mailto:cme_puglia@postacert.difesa.it)

**Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Brindisi**  
[com.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brindisi@cert.vigilfuoco.it)

**Comune di Erchie**  
[areatecnica.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it](mailto:areatecnica.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it)

**Comune di San Pancrazio Salentino**  
[protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it)  
[tecnico.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:tecnico.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it)

**Consorzio di Bonifica dell'Arneo**  
[protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it)

**ENAC - AOT**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



---

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

**ENAV - AOT**

[funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it)

**ENEL Distribuzione SpA**

[eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato  
Regionale per la Puglia**

[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza  
Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le Province di  
Brindisi, Lecce, Taranto**

[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione  
U.S.T.I.F**

[dgt.sudbari@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.sudbari@pec.mit.gov.it)

**Ministero Sviluppo Economico - Divisione IV U.N.M.I.G.**

[dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it)

**Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le  
Comunicazioni Ispettorato territoriale Puglia - Basilicata**

[dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it)

**Provincia di Brindisi**

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e  
strumentali, personale e organizzazione - Sezione  
Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi**

[parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo  
Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive**

[serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione  
Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR**

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Rischio  
Industriale**

[servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it)



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori  
Pubblici - Servizio Autorità Idraulica - Sede Brindisi  
[Ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:Ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori  
Pubblici - Servizio Espropri e Contenzioso  
[ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e  
Valorizzazione del Paesaggio  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione  
Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici  
[serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale  
ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale  
ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi  
Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi - Lecce  
[upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**SNAM Rete Gas S.p.A.**  
[distrettosor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettosor@pec.snamretegas.it)

**Telecom Italia S.p.A.**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**Heracle S.r.l.**  
VIA DELLE INDUSTRIE, 45/A  
ERACLEA (VE)  
CAP: 30020  
pec: [heracle@pec.heracle.it](mailto:heracle@pec.heracle.it)

**Cod. Id. 85RGIB7**

*(da citare in corrispondenza)*

**Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  
relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia  
elettrica di tipo Biogas della potenza elettrica di 0,800 MWe sito nel comune di  
Erchie (BR).**

3

COD. ISTR: B.I.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627 - Fax: 080 5405953

mail: [c.iadaresta@regione.puglia.it](mailto:c.iadaresta@regione.puglia.it) - pec: [ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)



**Conclusioni Procedimento.**

Con riferimento all'iter amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta quanto segue.

*Rilevato che:*

la società **Heracle S.r.l.**, con sede legale in **Eraclea (VE)**, in **Via delle Industrie n. 45/A**, Cod. Fisc. e P.IVA **02824100305**, nella persona del Sig. **Tecce Diego**, nato a San Biagio Di Callalta (TV) il 06/04/1948 e residente in Treviso (TV) in Via Paludetti n. 4/N, nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 11/08/2017, con nota acquisita al prot. n. 2786 del 22/08/2017, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas della potenza di 0,800 MWe sito nel Comune di Erchie (BR), denominato **Impianto di produzione energia elettrica da Biogas**.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento effettuata l'istruttoria di rito, con nota prot. n. 3213 del 27/09/2017, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all'istanza. La Società, con nota pec del 24/11/2017 (acquisita al prot. n. 4557 del 28/11/2017) provvedeva al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione precedente, con nota prot. n. 834 del 23/02/2018, trasmetteva nuova richiesta di integrazione cui la società proponente provvedeva con nota pec del 04/05/2018 (acquisita al prot. n. 1958 del 10/05/2018).

Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto, in considerazione del tempo intercorso, la Sezione precedente, pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento della documentazione ai sensi del punto 2.2 lett. a) e m) della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell'esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava con nota prot. n. 2094 del 17/05/2018 il formale avvio del procedimento. Con la succitata comunicazione la Sezione precedente invitava la Società istante a voler a trasmettere la documentazione risultata ancora carente, atteso che la stessa costituiva documentazione minima ai fini della procedibilità dell'istanza (art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 219); cui il Proponente provvedeva con la nota pec del 29/05/2018 (acquisita al prot. n. 2336 del 01/06/2018); informando la Sezione precedente che *".. ENEL ha eseguito la progettazione delle opere di Connessione (cavidotto aereo) e sarà anche esecutrice dei lavori ..."*. Infine, per garantire la completezza formale della documentazione tecnica a corredo dell'istanza la Sezione precedente invitava la Società proponente, prima della Conferenza di Servizi, a voler provvedere al deposito della



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

ulteriore documentazione inerente la S.T.M.G., trasmessa con la pec summenzionata, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione "*Conferenza di Servizi/Da Integrare*" al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione procedente con nota prot. n. 2554 del 11/06/2018, convocava per il giorno 03/07/2018 la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto.

La riunione si svolgeva nella data e sede previste e veniva aggiornata recependo le richieste del Comune di Erchie, con l'impegno a concedere i tempi necessari alla visualizzazione e valutazione della documentazione presente sul portale e con l'invito rivolto alla Società a fornire le integrazioni richieste nel corso della riunione, anche su formato cartaceo, provvedendo al contestuale deposito della medesima documentazione anche sul portale, ove non già presente.

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3315 del 23/07/2018 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

Successivamente, la Sezione procedente con nota prot. n. 6886 del 19/12/2018 trasmetteva gli ulteriori pareri, acquisiti agli atti del procedimento alla società Heracle S.r.l. e contestualmente chiedeva di fornire chiarimenti relativamente alla D.D. n. 14 del 10/02/2015 di VIA/AIA, rilasciata dalla provincia di Brindisi, con particolare riferimento alla prescrizione n. 20 che prevedrebbe la sottoscrizione di una Convenzione con il comune di Erchie dalla quale sembrava derivare la modifica dei codici CER assentiti con la summenzionata D.D. n. 14/2015, a cui il Proponente non dava riscontro.

La medesima richiesta era reiterata con la ulteriore nota prot. n. 330 del 23/01/2019 con cui contestualmente si chiedeva all'Istante di provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018 fra gli altri:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- il Ministero Sviluppo Economico - Sez. U.N.M.I.G., nota pec del 28/05/2018 acquisita al prot. n. 2324 del 31/05/2018;
- la Regione Puglia - Struttura Tecnica provinciale di Brindisi, prot. n. 10614 del 03/07/2018;
- la Regione Puglia - Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 11877 del 21/05/2018;
- l'ENAC, prot. n. 70693-P del 28/06/2018;
- l'Anas, prot. n. 0304923 del 07/06/2018;

precisando, come già anticipato nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi (trasmesso con nota prot. n. 3315 del 23/07/2018), al fine di agevolare il lavoro istruttorio degli Enti interessati che per difficoltà tecniche non riuscivano ad avere accesso alla piattaforma digitale, di voler trasmettere la documentazione direttamente a chi ne aveva



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

fatto richiesta, con l'obbligo di provvedere al contestuale deposito dei medesimi documenti unitamente alla nota di avvenuta trasmissione sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione "Conferenza di Servizi/da integrare" dandone contestuale comunicazione alla scrivente Sezione.

La Società istante con nota pec del 29/01/2019 (acquisita al prot. n. 459 del 31/01/2019) comunicava di avere provveduto a fornire le integrazioni richieste agli Enti che ne avevano manifestato la necessità, e con riferimento all'invito a volere chiarire i contenuti della Convenzione sottoscritta con il Comune di Erchie in data 04/05/2016, precisava che *"...la modifica dei codici CER non incide sulla struttura dell'impianto; attiene alla fase di esercizio dell'impianto..."* e che, comunque, la Società aveva provveduto a presentare alla Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente in data 21/11/2018 una istanza di conversione dei suddetti codici CER, per la quale la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente, con nota prot. n. 3904 del 04/02/2019 (acquisita al prot. n. 576 del 07/02/2019), trasmetteva la nota di conclusione del procedimento; ed informava inoltre gli interessati di *"... dover adottare il criterio precauzionale rispetto ad una modifica progettuale ..."* non sufficientemente dettagliata e riteneva che il Gestore non aveva *"... dimostrato che la modifica proposta possa essere ritenuta non sostanziale sia ai fini AIA che ai fini VIA ..."*; e concludeva che *"... per la realizzazione e l'esercizio della modifica proposta, è necessario presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di modifica sostanziale dell'AIA ..."*. In seguito, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 9550 del 18/03/2019 (acquisita al prot. n. 1370 del 20/03/2019) trasmetteva copia della convenzione sottoscritta fra la società Heracle S.r.l. e il Comune di Erchie.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, della Regione Puglia, con nota prot. n. 5204 03/05/2019 (acquisita al prot. n. 2041 del 07/05/2019) comunicava di aver avviato un procedimento per *"... la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ... competente ... (per effetto della legge regionale 18/2012) ..."*; e con successiva nota prot. n. 10046 del 12/08/2019 (acquisita al prot. n. 3411 del 13/08/2019), trasmetteva la D.D. n. 201 del 09/08/2019 con cui aggiornava *"... per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione Heracle S.r.l. di trattamenti di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..."* con prescrizioni.

Con nota pec del 09/12/2019 (acquisita al prot. n. 5170 del 11/12/2019) dell'Avvocatura Regionale veniva notificato ricorso n. 1544/2019, presentato dalla società Heracle S.r.l. presso il TAR Puglia – Sezione II – Sede di Lecce, avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in merito agli esiti del presente procedimento.

Con nota prot. n. 5523 del 30/12/2019, alla luce delle modifiche introdotte dalla D.D. n. 201 del 09/08/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, nonché dell'invito rivolto a voler dare riscontro dell'avvenuto rilascio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del parere antincendio, in quanto attività non esclusa, la scrivente Sezione invitava la società Heracle S.r.l. ad aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), con particolare riferimento al progetto definitivo dell'iniziativa, come previsto dalla D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero D.P.R. 207/2010 e s.m.i., cui la Società provvedeva con nota pec del 27/01/2020 (acquisita al prot. n. 496 del 28/01/2020).

La Sezione provvedeva nuovamente alla verifica formale della corposa documentazione depositata sul portale telematico, rilevando le medesime anomalie formali rilevate nel corso del procedimento ed inoltre il Proponente provvedeva, senza averne mai dato notizia in precedenza, al deposito del progetto per la realizzazione di un pozzo per usi industriali per il quale aveva ottenuto la relativa autorizzazione; il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nota prot. n. 10053 del 25/11/2013 rilasciato alla società Gesteco S.p.A. a cui la società Heracle S.r.l. è subentrata; nonché il progetto delle opere di mitigazione.

La Sezione precedente, pertanto, con nota prot. n. 1492 del 02/03/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava per il giorno 30/03/2020 la seconda riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto. La seduta, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure previste nel D.P.C.M. del 109/03/2020 si svolgeva in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; aggiornata prendendo atto delle prescrizioni, ovvero richieste integrazioni, contenuti nei pareri forniti e allegati al verbale trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 2505 del 30/03/2020.

Nel corso della summenzionata riunione del 30/03/2020 la Sezione precedente forniva nuovamente i necessari chiarimenti, al Proponente, sulle modalità che avrebbe dovuto seguire al fine di provvedere al deposito della documentazione progettuale, redatta ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., assorbente di tutte le modifiche adottate per il rispetto delle prescrizioni dettate sia dagli Enti nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018, sia di quanto riportato nella D.D. n. 201 del 09/08/2019 della Regione Puglia – Servizio AIA/RIR con cui aggiornava “... *per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione Heracle S.r.l. di trattamenti di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ...*”.

Inoltre, sempre nel corso della succitata riunione della Conferenza di Servizi il Servizio AIA/RIR, con nota prot. n. 4036 del 23/03/2020 comunicava che il Servizio VIA/VInCA con D.D. 98 del 09/03/2020, tenuto conto delle n. 2 istanze di Modifica non Sostanziale presentate dalla Società istante, riteneva le stesse “... *non assoggettabili a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, non rientrando, ..., nelle categorie di cui ai co. 6 e co. 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ...*”.

La società Heracle S.r.l. con nota pec del 30/04/2020 (acquisita al prot. n. 3241 del 30/04/2020) comunicava di aver provveduto al deposito del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni nell'apposita sezione “*Istruttoria – Fase C – Progetto Definitivo Integrato*”; per cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva alla verifica formale della documentazione depositata dalla Società istante sul portale



SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione "Istruttoria – Fase C – Progetto Definitivo Integrato".

Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 30/03/2020 pervenivano gli ulteriori pareri ovvero richieste di integrazioni:

- Regione Puglia – Servizio AIA/RIR, prot. n. 6864 del 05/06/2020 (acquisita al prot. n. 3960 del 05/06/2020) con cui trasmette D.D. n. 172 del 21/05/2020;
- Regione Puglia - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 4529 del 25/05/2020 (acquisita al prot. n. 3850 del 29/05/2020);
- Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, note prot. n. 3475 del 07/04/2020 (acquisita al prot. n. 2826 del 09/04/2020).

Pertanto, la Sezione procedente con nota prot. n. 4761 del 06/07/2020, convocava per il giorno 23/07/2020 la terza riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto; svolta in modalità videoconferenza; aggiornata con l'impegno assunto dalla Società istante ad effettuare "... le comunicazioni previste dalla normativa ambientale in merito al nuovo modello di cogeneratore, cui si fa riferimento nell'elaborato "85RGIB7 – REL.TECNICA COGENERAZIONE" depositato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), al Servizio AIA/RIR al fine di acquisire le determinazioni di competenza necessarie ai fine della conclusione del procedimento di A.U. ..."; nonché degli ulteriori pareri acquisiti e allegati al verbale trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 5309 del 27/07/2020.

La Sezione procedente infine, nel corso della succitata seduta ribadiva che con l'acquisizione delle determinazioni della Sezione AIA/RIR, e del parere del Servizio Gestione Opere Pubbliche, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe proceduto tempestivamente ad effettuare la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Successivamente la Società, al fine di dare seguito agli adempimenti concordati, in sede di riunione della Conferenza di Servizi con i soggetti intervenuti alla seduta, con la nota pec del 27/07/2020 (acquisita al prot. n. 5302 del 27/07/2020), comunicava al Servizio AIA/RIR della Regione Puglia che "... il modello di motore presentato nel procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è lo stesso autorizzato con A.I.A. D.D. n. 14/2015 ..."; e conseguentemente la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5399 del 31/07/2020 invitava il summenzionato Servizio AIA/RIR a voler condurre i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter confermare quanto dichiarato dal Proponente in merito alla invarianza delle caratteristiche tecniche del cogeneratore adottato nel presente progetto. Contestualmente il Comune di Erchie con nota prot. n. 8545 del 29/07/2020 (acquisita al prot. n. 5374 del 29/07/2020) reiterava la richiesta, già fatta nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del giorno 23/07/2020, di "... approfondimento sulla applicabilità all'impianto in progetto, dei nuovi limiti di emissione degli inquinanti di cui





**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

al D.Lgs. 183/2007, coinvolgendo le Sezioni Regionali competenti (AIA/RIR, Arpa) ...”; pertanto la Sezione procedente con ulteriori note prot. n. 5527 del 04/08/2020, prot. n. 6327 del 15/09/2020 e prot. n. 6814 del 02/10/2020 invitava la competente Sezione AIA/RIR a voler fornire il richiesto contributo tecnico.

Con nota prot. n. 6871 del 05/10/2020 (acquisita al prot. n. 6871 del 05/10/2020) il Servizio AIA/RIR comunicava preliminarmente che le modifiche assentite con la D.D. n. 201/2019 e D.D. 179/2020 riguardavano esclusivamente “... la parte del ciclo produttivo legato al compostaggio aerobico, lasciando invariata, come dichiarato dal gestore delle istanze di modifica e relativa documentazione a corredo, la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica quindi al motore di cogenerazione ...” già autorizzata con D.D. n. 14/2015 cui bisogna fare riferimento per il modello e le specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione autorizzati. In particolare con espresso riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Erchie sulla eventuale modifica del modello di cogeneratore adottato dalla Società nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica il Servizio AIA/RIR provvedeva alla verifica della documentazione progettuale acquisita agli atti, come richiesto dall’Amministrazione comunale, emergeva che la macchina cogenerativa, “... denominata “ECOMAX 8 BIO®” – nome commerciale del prodotto – e riportata nella “85RGIB7\_Rel.Tecnica Cogenerazione” (inviata con nota prot. n. 6327 del 15/09/2020 ed acquisita al prot. n. 11564 del 02/10/2020), corrisponde per caratteristiche tecniche, a quanto descritto nell’elaborato “R1\_RELAZIONE TECNICA AIA\_2020”, prodotta a corredo dell’istanza ex art.29-nonies, autorizzata con DD 179/2020, dove sono riportati i nomi dei singoli componenti (motore Genset di costruzione JENBACHER e post-combustore rigenerativo denominato “CLEAN AIR” della citata macchina ...) e prendeva atto della invarianza sia del modello che delle specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione rispetto alla D.D. n. 14/0215 della Provincia di Brindisi, come attestato dalla Società istante; fornendo quindi i necessari chiarimenti al Comune di Erchie.

Contestualmente, al fine di dar seguito agli impegni assunti nella terza seduta della Conferenza di Servizi del 23/07/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. n. 6443 del 18/09/2020, prot. n. 6811 del 02/10/2020, prot. n. 7481 del 21/10/2020, invitava la società Heracle S.r.l. a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 (acquisita al prot. n. 6391 del 16/09/2020), cui la società provvedeva con la nota pec del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7544 del 23/10/2020) allegando anche la richiesta dichiarazione di rispondenza “... del piano particellare alle effettive esigenze costruttive ...”. Conseguentemente l’Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020), vista la documentazione espropriativa acquisita al prot. n. 7453 del 21/10/2020, rilevava le medesime carenze già evidenziate con la precedente nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 riservandosi nuovamente l’espressione del parere a valle dell’ottenimento della documentazione richiesta.



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in considerazione della sentenza n. 907 del 11/08/2020 con cui il TAR Puglia – Sezione II - Sede di Lecce, accoglieva il ricorso n. 1544/2019 presentato dalla società Heracle S.r.l. avverso il silenzio serbato dalla regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, definitivamente pronunciandosi e ordinando alla Sezione precedente di voler provvedere in merito all'esito del procedimento, con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020 inviava, alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

La Società istante con nota pec del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 8290 del 19/11/2020) comunicava di aver provveduto alla pubblicazione del summenzionato avviso su due quotidiani, uno di interesse nazionale e uno di carattere regionale in data 14/11/2020; e contestualmente con nota pec del 30/12/2020 il Comune di Erchie trasmetteva le attestazioni di avvenuta pubblicazione del medesimo avviso all'albo pretorio, in data 04/11/2020; e con nota pec del 05/11/2020 il Comune di San Pancrazio Salentino comunicava l'avvenuta pubblicazione in data 05/11/2020.

Successivamente l'Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2020), vista al ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante in data 18/01/2021, rilasciava parere favorevole *"... relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ..."*.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 11927 del 25/06/2018, con cui chiede copia cartacea del progetto in parola, al fine di valutare l'intervento in argomento. In attesa dell'invio della documentazione richiesta la pratica è sospesa a tutti gli effetti;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 115108 del 02/07/2018, con cui trasmette Nulla Osta alla Costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto aereo in MT per la connessione alla rete Elettrica Nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomasse con potenza nominale 800 kW nel Comune di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentate. Il presente nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottoscrizione redatto dalla Heracle S.r.l. e



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave, in data 15/06/2018 al n. 1176, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico R.D. n. 1775 del 11/12/1933.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 26/03/2020 (acquisita al prot. n. 2284 del 27/03/2020) con cui comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 05/02/2020 (acquisita al prot. n. 886 del 10/02/2020) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

*RILEVATO che:*

- come previsto dalla comunicazione pec del 26/03/2020 (acquisita al prot. n. 2284 del 27/03/2020) dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "...  
*assolve gli obblighi di coinvolgimento ...*" dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 7502 del 21/07/2020, con cui comunica che questo Comando non è in grado di prendere visione della documentazione relativa alla conferenza del 23/07/2020 presente sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 27/01/2020 (acquisita al prot. n. 496 del 28/01/2020) trasmetteva il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nota prot. n. 10053 del 25/11/2013 rilasciato alla società Gesteco S.p.A. a cui la società Heracle S.r.l. è subentrata;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con la nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, succitata, comunicava che il progetto in oggetto era conforme alle norme di prevenzione incendi.

*RILEVATO che:*

la Regione Puglia – Servizio AIA/RIR con D.D. n. 201 del 09/08/2019 aggiornava, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

“Heracle S.r.l.” di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5. 3.b di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Erchie (BR) in zona P.I.P., sulla base fra l’altro della dimostrazione fornita dall’Istante di invarianza dell’assetto impiantistico, del quadro emissivo e delle potenzialità annuale rispetto all’AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi.

Pertanto si ritiene il permanere delle valutazioni, e il conseguente esito, condotte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 5213 del 09/03/2020, con cui comunica che, dall’esame della documentazione disponibile sul portale non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio, pertanto comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all’oggetto;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nota prot. 5573 del 23/07/2020, con cui rilasciava Determinazione Dirigenziale n. 97 del 17/07/2020, parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.91 c.1 delle NTA del PPTR alla società Heracle srl, per la costruzione di un tronco di linea elettrica area MT a 20 kV in cavo per la connessione Impianto Cogenerazione HERACLE SRL, in catasto al Fg. 34, part. 60, 58, 105, 64, 56, 180, 62, 40, 97, 38, 237, 151, in agro di Erchie (BR) località Mass. Argentone snc. a condizione che:
  - l’attraversamento della SS7 Ter sia interrato;
  - il cavidotto non interessi in alcun modo l’ulteriore contesto paesaggistico – “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, nota prot. n. 9255 del 31/07/2010, fa presente che questo Servizio ha autorizzato due aggiornamenti per modifica dell’autorizzazione di cui alla D.D. n.14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, rispettivamente con D.D. n. 201/2019 e con D.D. n. 172/2020, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 18/2012. In entrambe le citate Determine Dirigenziali regionali l’oggetto della modifica ha riguardato esclusivamente la parte del ciclo produttivo legato a compostaggio aerobico, essendo, su dichiarazione del Gestore, rimasta invariata la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica, quindi al motore di cogenerazione già autorizzato. Pertanto, ai fini AIA, si precisa che per quanto attiene il modello e le specifiche tecniche del motore di cogenerazione e i valori limite di emissione autorizzati bisogna fare riferimento alla D.D. n. 14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi.



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

- Determina A.I.A. n. 201 del 09/08/2019, trasmessa con nota n. 10046 del 12/08/2019, con la quale la Regione Puglia - Servizio AIA/RIR, letta e fatta propria la relazione in atti e in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri acquisiti; attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di attuazione/ottemperanza a prescrizione già impartita con l'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015; attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di invarianza dell'assetto impiantistico, del quadro emissivo e delle potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015; Determina di aggiornare, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della installazione "Heracle S.r.l." di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicata in Erchie (BR) in zona P.I.P., stabilendo che:

- Viene autorizzato il progetto di modifica dell'installazione, per attuazione di obblighi/prescrizioni impartite con l'AIA già rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015;
- Per effetto della presente modifica l'allegato 1 dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 della Provincia di Brindisi viene così modificato:

TIPOLOGIA	CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' MAX (t/anno)
FORSU	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	60.000
	200302	rifiuti de mercati	
LEGNO	020103	scarti di tessuti vegetali ( <i>agricoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i> )	30.000
	30101	scarti di corteccia e sughero	
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
	150103	imballaggi in legno	
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
	200201	rifiuti biodegradabili ( <i>giardini e parchi, inclusi cimiteri</i> )	
SCARTI AGROALIMENT.	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ( <i>preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, oli, ecc.</i> )	10.000
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ( <i>industria lattiera-casearia</i> )	
	020701	rifiuti di prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima ( <i>produzione di bevande alcoliche e analcoliche</i> )	
	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
ALTRI RIFIUTI	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ( <i>produzione bevande alcoliche e analcoliche</i> )	5.000
	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia ( <i>agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i> )	
	120102	scarti di tessuti animali	
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
	020601		
	030311	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione ( <i>industria dolciaria e panificazione</i> )	
	100101	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 01 ( <i>produzione e lavorazione polpa, carta e cartone</i> )	
	100102	ceneri leggere di carbone ( <i>centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19</i> )	
	100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato ( <i>centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19</i> )	
	150101	imballaggi in carta e cartone	
	200101	carta e cartone ( <i>da raccolta differenziata tranne 15 01</i> )	
200125	oli e grassi commestibili		

massimo 80.000 tonnellate annue

TOTALE:



SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MASSIMA:

- 360 t FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione
- 1500 t rifiuti e scarti vegetali stoccati sotto tettoia prima della triturazione
- compost fuori specifica: da gestire come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/06
- 4.000 m3 compost da avviare al riutilizzo

3. L'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
  4. Il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, non modificate dal presente provvedimento;
  5. Il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
  6. Per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/riciesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
  7. Il presente provvedimento:
    - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
    - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarante compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- Con nota prot. n. 6864 del 05/06/2020, la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR, trasmette/notifica la Determina Dirigenziale n. 172 del 21/05/2020, con la quale, letta e fatta propria la relazione in atti e in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri acquisiti; attesa la caratteristica della modifica AIA proposta dal Gestore; attese le dichiarazioni e le dimostrazioni fornite dal Gestore in merito all'invarianza delle fasi salienti del ciclo produttivo, del quadro emissivo e della potenzialità annuale rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015, come aggiornata per modificata con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia; ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della D.G.R. n. 648/2011 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di tutti i contributi e le osservazioni espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, determina di aggiornare, per modifica,



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 dalla Provincia di Brindisi, come aggiornata per modifica con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, per l'esercizio della installazione di trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, gestita dalla società "Heracle S.r.l.", codice IPPC 5.3.b di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicata in zona P.I.P., nel comune di Erchie (BR), stabilendo che:

1. viene autorizzato il progetto di modifica dell'installazione, comprendente:
  - compartimentazione del settore di compostaggio e dell'area di maturazione, attraverso la messa in opera di setti in c.a. per separare ogni corsia di compostaggio e maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di miscela in trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi;
  - attraversamento delle aie di maturazione con pavimento insufflato e n. 10 ventilatori di mandata ed aspirazione dell'aria, oltre che da portoni a chiusura ermetica dei vari settori;
  - adeguamento della rete di captazione delle arie di processo, senza variazione dei presidi ambientali (biofiltri) e del quadro emissivo già autorizzati;
  - adeguamento della rete di collettamento delle acque di processo, senza variazione dell'impianto di trattamento e del recapito finale già autorizzati.
2. L'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, aggiornata per modifica con Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, non modificate dal presente provvedimento;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e s.m.i.";
6. il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VInCA, nota prot. n. 4003 del 20/03/2020, con cui notifica/trasmette Determinazione Dirigenziale n. 98 del 09/03/2020 con la quale determina che gli interventi, come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, facenti parte del presente provvedimento, non debbano essere assoggettati a Verifica di Assoggettabilità a VIA, a VIA, non rientrando nelle categorie di cui ai co. 6 e co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione che:

- siano rispettate le indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
- il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto agli Enti ed Autorità competenti a vario titolo coinvolti.

Il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio AIA/RIR ed al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto valutato da ARPA Puglia.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione lavori Pubblici - Struttura Tecnica LL.PP., prot. n. 9794 del 17/07/2020, con cui comunica che, questo Ufficio si è già espresso per quanto di propria competenza; nota prot. n. 8776 del 24/06/2020, con cui preso atto della documentazione depositata sul portale Sistema Puglia si fa presente che non si rilevano profili propri di competenza di Autorità Idraulica.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione lavori Pubblici – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14688 del 23/10/2020, con cui si riserva di esprimere parere relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, previo adeguamento alle prescrizioni di seguito riportate:
  - redazione di apposita relazione di stima di determinazione delle relative indennità unitarie che, a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07/06/2011, depositata il 10/06/2011, dovranno essere stimate nel rispetto della sentenza medesima;
  - piano particellare catastale di dettaglio, non di sintesi come trasmesso, idoneo a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad





**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa, con particolare riguardo alle particelle di si è previsto l'utilizzo parziale.

Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dei adempimenti e delle attestazioni richieste. Si precisa, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come qui definite è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando esclusa ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate. Restano, altresì, in capo alla ditta Proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere che dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

In riferimento a suddetto parere di si rappresenta quanto segue.

**CONSIDERATO che:**

- con Sentenza n. 907/2020 il TAR Puglia – Sezione II Sede di Lecce accoglieva il ricorso n. 1544/2019 della società Heracle S.r.l. sul silenzio serbato dalla Regione Puglia e per l'effetto ordinava alla Sezione procedente di provvedere alla conclusione del procedimento.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020 inviava, alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

**RILEVATO che:**

- la società Heracle S.r.l. in data 1801/2021 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020);

Pertanto la Regione Puglia – Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2020), in considerazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante succitata, rilasciava parere favorevole "... relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ...".

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 4529 del 28/05/2020, con cui evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo in oggetto il Servizio scrivente rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. 7/98, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Erchie (BR) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n.332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., attesta che l'agro di



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

Erchie (BR), alla data del Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, datato 1° giugno 1938, risultava di non indole demaniale.

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n.3475 del 07/04/2020, esprime parere favorevole, a condizione che vengano recepite le indicazioni seguenti, ossia:
  1. Le acque di seconda pioggia siano convogliate e sottoposte a trattamento, separato rispetto alle acque di prima pioggia, prima di essere scaricate o riutilizzate;
  2. Lo scarico delle acque di seconda pioggia si autorizzato e monitorato attraverso pozzetto di campionamento;
  3. La pavimentazione delle aree esterne sia completamente impermeabile;
  4. Siano evitati accidentali sversamenti di sostanze inquinanti in aree non compartimentate idraulicamente che possano determinare il rischio di infiltrazioni nel sottosuolo delle stesse;
  5. L'estrazione di acque dal sottosuolo sia sottoposta alle limitazioni rinvenienti dall'applicazione delle misure M 2.12 .

Si invita pertanto il proponente ad adeguare la progettazione alle osservazioni su riportate, al fine di rendere l'intervento compatibile con il Piano di Tutela della Acque.

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale, prot. n. 28897 del 15/07/2020 con cui conferma parere espresso precedentemente; nota prot. 37748 del 28/06/2018 (trasmessa a mezzo pec in data 02/07/2018) con cui comunica che in relazione all'oggetto questo Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico; pertanto qualora di rendessero necessari nel corso di realizzazione delle opere relative, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione. Si evidenzia inoltre, che qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, prot. n. 6093 del 19/03/2020, con cui conferma quanto già esposto con nota prot. n. 7241 del 04/07/2018 in relazione al medesimo progetto. Con nota prot. n. 7241 del 04/07/2018 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, comunica che dall'esame degli elaborati e degli Strati Informativi depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) si rileva che il progetto prevede:
  - la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost e di energia elettrica, per una potenza complessiva di 0,800 MWe, in territorio comunale di Erchie, su terreni censiti al N.T.C. del



---

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

medesimo comune al F. 34, P.lle 135, 136, 137, 138, 139, 145 (parte), 152, 154, 155, 156;

- la realizzazione di una cabina di consegna interna all'area di impianto e di una linea elettrica MT a 20 kV in cavo aereo, avente lunghezza pari a circa 4 Km, per la connessione in antenna dell'impianto di cogenerazione alla rete pubblica esistente in territorio comunale di San Pancrazio Salentino.

Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di intervento con le perimetrazioni del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2015, aggiornate al 15/03/2017 e con la cartografia I.G.M.I in scala 1.25000, si rileva che le stesse non sono interessate da aree soggette alla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.A.I..

- Arpa Puglia - DAP di Brindisi, prot. n. 0045253-32 del 17/07/2020, con cui premesso che Arpa Puglia per il procedimento in oggetto ha già espresso il parere di competenza con nota prot. 17620 del 19/03/2020 per la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 30/03/2020 ed esaminata la documentazione integrativa messa a disposizione da parte del proponente e scaricabile dal portale sistema puglia alla sezione Autorizzazione Unica, in riferimento a quanto indicato in oggetto, esprime parere favorevole.
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 3737 del 29/06/2018, con cui rileva che le opere di connessione dell'impianto in progetto, interferiscono con le condotte dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento – 1 lotto" posto nei territori di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR). Per detti attraversamenti esprime parere di massima favorevole a condizione che:
  - la Società proponente faccia richiesta del rilascio dell'autorizzazione, come previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, a questo Consorzio con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti e degli altri documenti previsti in detto Regolamento Regionale, nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione. Per quanto sopra non autorizza in alcun modo l'esecuzione dei lavori di posa dell'elettrodotta da realizzare a servizio dell'impianto in oggetto.
- Provincia di Brindisi - Direzione Area 4 - Settore Ecologia, nota prot. n. 1187 del 15/01/2020, con cui comunicava il differimento dell'efficacia del provvedimento di VIA/AIA n. 14 del 10/02/2015; e nota prot. n. 8516 del 20/03/2020, con cui comunica che il progetto in questione è stato valutato già nell'ambito del procedimento di VIA/AIA conclusosi con il procedimento n. 14 del 10/02/2015. Si ricorda che tale provvedimento era stato rilasciato alla società Gesteco S.p.A a cui è subentrata la società Heracle S.r.l. con Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 17/03/2016.
  - Determinazione dirigenziale n. 28 del 17/03/2016, con la quale la Provincia di Brindisi, autorizza la voltura del giudizio positivo la voltura del giudizio positivo di



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, rilasciato con provvedimento n. 14 del 10/02/2015, dalla società Gesteco Spa alla società Heracle srl avente sede legale in via delle Industrie 45/A – I – 30020 Eraclea (VE) il cui legale rappresentante è sig. Diego Tecce, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 06/04/1948 e contestualmente la voltura dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni di cui al richiamato provvedimento n. 14 del 10/02/2015 con annessi allegati.

- Determinazione dirigenziale n. 14 del 10/02/2015, con la quale la Provincia di Brindisi, visti i pareri espressi dagli Enti coinvolti, considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentare; esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, proposto dal sig. Graziano Luci, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953, in qualità di legale rappresentante della società Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) – fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto è pari a 80.000 tonnellate annue e la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi massimi in tonnellate annue per ogni classe omogenea è stabilito nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. in ogni caso i rifiuti ammessi all'impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia;
3. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all'allegato 1 sono quelle identificate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti R3, R12 e R13;
4. sono inoltre autorizzate le operazioni R1 solo con riferimento al biogas prodotto nello stesso impianto, e l'operazione D8 di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente sui sovralli e sugli scarti del processo non recuperabili;



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

5. nello stabilimento non possono essere stoccati pi. di 360 t di fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione e 1500 t di rifiuti e scarti vegetali sotto tettoia prima della triturazione e un quantitativo massimo di compost da avviare al riutilizzo di 4.000 m<sup>3</sup>, salvo diversa determinazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. la qualità del compost in uscita dall'impianto dovrà essere verificata, secondo la tempistica minima stabilita nell'allegato PMeC, nel rispetto delle condizioni definite dal D.Lgs. n. 75 del 29/04/2010; qualora dalle analisi condotte non dovesse rispondere ai requisiti minimi previsti per il suo utilizzo quale fertilizzante sarà smaltito come rifiuto o ulteriormente raffinato;
7. l'eventuale compost fuori specifica da smaltire come rifiuto dovrà essere gestito in regime di deposito temporaneo come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dovrà essere stoccate in aree appositamente individuate e contraddistinte con specifica cartellonistica;
8. in ogni caso il fertilizzante prodotto non dovrà avere caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente;
9. qualora dalle analisi sul compost o dal monitoraggio degli indici di prestazione dell'impianto si dovesse evincere un'insufficienza impiantistica che precluda la possibilità di raggiungere gli standard minimi previsti dal D.Lgs 75 del 29/04/2010 per l'utilizzo del compost quale fertilizzante, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto di riqualificazione impiantistica che consenta di raggiungere tali standard;
10. lungo il perimetro dell'impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla sostituzione delle fallanze;
11. dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nel parere di conformità antincendio, di cui alla nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, rilasciato alla società proponente dal Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con particolare riferimento alla necessità di presentare, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività la S.C.I.A., completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli propedeutici al rilascio del CPI;
12. dopo la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere condotto un nuovo rilievo fonometrico, e relativa campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, da confrontarsi con i risultati ottenuti in fase progettuale, trasmettendo le risultanze al Dipartimento ARPA di Brindisi e alla Provincia di Brindisi, da ripetersi regolarmente con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
13. la società dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;

14. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio delle lavorazioni e intervenire prontamente qualora il deterioramento di impianti e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla sostituzione degli stessi quando necessario;
15. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore deve presentare idonee garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all'interno dell'impianto, lo smantellamento dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di indagine ambientale per la verifica di eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, con importo pari ad euro 400.000,00 (euro quattrocentomila); tali garanzie dovranno avere una durata almeno pari a quella dell'autorizzazione integrata ambientale, con possibilità di escussione del premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
16. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti le cui voci di spesa sono riportati nell'elaborato R2.2 "Stima dei costi di decommissioning dell'impianto a fine esercizio", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica resta l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", in capo al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;
17. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà presentare idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto di rimboschimento di cui al documento R2.1/AIA, sull'area di 20.000 mq gi. individuata, con specie arboree ed arbustive autoctone (leccio, olivo, mirto, perastro, lentisco, cisto, rosmarino, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra), attuato quale mitigazione degli impatti emissivi dell'impianto, oltre che quale compensazione ambientale dell'impatto sull'ulteriore contesto di cui alle componenti botanico/vegetazionali del PPTR adottato dalla Regione Puglia;
18. l'attività di combustione del biogas da rifiuti dovrà essere autorizzata con procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. secondo quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 al punto 10.3 e dalla L.R. 25/2012;



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

19. per garantire la coerenza del progetto in esame al PRGRU, senza compromettere l'interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall'entrata in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai comuni della provincia di Brindisi, salvo diversa programmazione dell'OGA;
20. prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto il Gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella Conferenza di Servizi del 08/05/2013;
21. trenta giorni prima dell'avvio dell'impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle fasi di avvio dell'impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Autorità Competente;

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

22. relativamente alle emissioni atmosferiche dovranno essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla seguente tabella, e relative frequenze di autocontrollo:

punto di emissione	parametri	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	frequenza
<b>EC1</b> punti di emissione da combustione del biogas nel motore	polveri totali	<b>10</b>	Auto controllo semestrale
	CO	<b>500</b>	
	TOC*	<b>150</b>	
	SOx come SO2	<b>50</b>	
	NOx come NO2	<b>450</b>	
	NH3	<b>5</b>	
	HCl	<b>10</b>	
	HF	<b>2</b>	
	diossine	<b>0.1 ng/ Nm3</b>	
	IPA	<b>0.1 µg/Nm3</b>	
	metalli pesanti	<b>1 mg/Nm3</b>	
formaldeide	<b>20</b>	Auto controllo mensile per il primo anno, poi trimestrale	
<b>ED1, ED2</b> emissioni da biofiltro	NH3		5
	H2S		3
	TOC		10
	U.O.		300
	sos. odorogene liv.olf. ≤ 0,		5 ppm
	sos. odorogene liv.olf. ≤ 0,01 ppm		20 ppm
	COV metanici e non	entro il TOC	
<b>Torcia EC2</b>	Caratterizzazione del biogas inviato in torcia		annuale

23. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà comunicare quale trattamento ha previsto per conseguire il limite fissato per gli SOx (50 mg/Nm3) atteso che, nella documentazione progettuale, viene ipotizzato il trattamento del biogas, prima della combustione, con filtro a carboni attivi o alternativamente con scrubber;



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

24. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sarà data evidenza all'Autorità competente dell'avvenuta installazione sulla torcia di emergenza dei sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
25. la torcia è da considerarsi un sistema di emergenza da utilizzare solamente nei casi di fermo del cogeneratore;
26. si stabilisce una frequenza per il monitoraggio delle emissioni dai biofiltri mensile per il primo anno di funzionamento dell'impianto, per testarne l'efficienza; dal secondo anno in poi la frequenza potrà essere trimestrale;
27. il monitoraggio delle emissioni odorogene diffuse lungo il perimetro esterno all'impianto, da condursi con le modalità indicate da ARPA Puglia nei 4 punti individuati nella tavola 12/A allegata al PMeC, la cui ubicazione dovrà comunque essere verificata in campo con la stessa ARPA, dovè prevedere una campagna di misura da condursi prima della messa in esercizio dell'impianto;
28. il monitoraggio di cui al punto precedente sar. condotto anche su un ulteriore sito di misura, da considerarsi "di fondo", da posizionare ad almeno 500 m dall'impianto;
29. le cadenze temporali dei monitoraggi di cui ai punti 21 e 22 saranno le stesse previste per gli autocontrolli sui biofiltri;
30. il Gestore dovrà inoltre concordare con il DAP Brindisi di ARPA Puglia, preventivamente alla sua installazione, l'ubicazione della prevista centralina meteo climatica;
31. il materiale biofiltrante a presidio delle emissioni ED1 ed ED2 dovrà essere sostituito con le frequenze previste in progetto avendo cura di assicurare sempre il funzionamento di almeno uno dei due biofiltri;
32. deve essere assicurato l'abbattimento dell'odore negli ambienti chiusi ad una concentrazione di almeno 300 OU/m<sup>3</sup>;
33. dovranno essere accessibili, a norma di sicurezza e secondo le norme vigenti, agli organi di controllo i punti di campionamento delle emissioni convogliate che devono essere gli stessi utilizzati nelle attività di autocontrollo (motore e torcia);
34. i residui prodotti dai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera nonchè eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
35. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive, e assicurare che le serrande della camera di compensazione si aprano alternativamente verso l'esterno e l'interno del capannone per evitare fuoriuscite di odori nella fase di ingresso degli automezzi;
36. tutti gli stoccaggi di materiale putrescibile dovranno avvenire al chiuso, essendo consentito stoccare sotto tettoia solo le frazioni merceologiche corrispondenti a legno e sfalci di vegetazione;

Prescrizioni relative agli scarichi idrici





**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

37. gli scarichi idrici Si1 e Si2 dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
38. in particolare le acque provenienti dall'impianto di depurazione, prima di attivare lo scarico Si1), saranno accumulate nell'apposita vasca di 50 m<sup>3</sup> prevista in progetto, analizzate al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.) e soltanto a verifica effettuata scaricate in rete di sub-irrigazione;
39. qualora i parametri di cui al punto precedente non dovessero essere rispettati le acque dovranno essere gestite come rifiuto;
40. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro (unico per emissioni in atmosfera e scarichi idrici) da tenersi presso gli impianti, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;
41. dovrà essere garantita l'accessibilità per il campionamento delle acque reflue depurate, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue, prima dello scarico (Si1), eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti; i pozzetti di campionamento dovranno avere un unico ingresso ed un'unica uscita e non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
42. dovrà essere evitata assolutamente la diluizione degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;
43. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
44. il Gestore dovrà effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto e garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad essi connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 Parte III, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
45. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;

46. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
47. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e dall'impianto di depurazione chimico-fisico secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
48. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;
49. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

50. il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;
51. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
52. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
53. tutti gli stoccaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia di rifiuti, nella planimetria "tav. 10A" allegata al Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;
54. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri, deve avvenire all'interno di cassoni coperti, big bags o contenitori chiusi;
55. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi



---

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

- formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;
56. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;
57. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
58. al fine di valutare la produzione, nonché la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, alla classificazione (ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto, compost), al destinatario e/o luogo di destinazione/riutilizzo dello stesso;
59. i trattamenti di recupero, compresi quelli di triturazione e vagliatura devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in esercizio e con il rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dal titolo III di tale decreto, ovvero quello relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
60. i tempi di stoccaggio massimo della FORSU e dei fanghi nelle vasche di ricezione, tenendo conto di quanto previsto dalle già richiamate BAT di settore, non potrà superare i 4 giorni;
61. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
62. il gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive dall'evento), in modo scritto all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia particolari circostanze quali incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento; nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione autorizzata;
63. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
- i dati relativi al piano di monitoraggio;



---

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente il posizionamento rispetto alle MTD;
  - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;
64. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale (Del. di G. R. 829 del 02/07/02, pubblicata sul BURP n. 98 del 31/07/02); il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
65. il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
66. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;
67. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è rilasciata la autorizzazione integrata ambientale e richiedere nuova autorizzazione, ogni qualvolta sussistano modifiche dell'assetto societario, di destinazione d'uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate o di trasferimento degli impianti stessi;
68. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
69. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
70. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.
- Comune di Erchie, nota prot. n. 829 del 23/07/2020, con cui trasmette Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020 con la quale esprime parere non favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto in quanto, come riportato nella suddetta Deliberazione Consiglio Comunale, "*... tutti i valori degli inquinanti ... risultano superiori alle soglie previste dalla legge ...*" ovvero dal D.Lgs. 183/2017.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

- la terza riunione della Conferenza di Servizi, del 23/07/2020, era aggiornata con l'impegno assunto dalla società Heracle S.r.l. ad effettuare le previste comunicazioni ex D.Lgs. 152/2006 con riferimento al nuovo modello di cogeneratore riportato nell'elaborato "85RGIB7 – REL.TECNICA COGENERAZIONE" depositato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), al Servizio AIA/RIR al fine di acquisire le determinazioni di competenza necessarie ai fini della conclusione del procedimento di A.U.;
- il Comune di Erchie con nota prot. n. 8545 del 29/07/2020 (acquisita al prot. n. 5374 del 29/07/2020) richiedeva alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di voler condurre un approfondimento sull'applicabilità, all'impianto in progetto, dei nuovi limiti di emissione degli inquinanti di cui al D.Lgs. 183/2017;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5527 del 04/08/2020, in riscontro alla comunicazione succitata, provvedeva ad inoltrare la richiesta di approfondimento tecnico inerente il modello di cogeneratore adottato dal Proponente nonché dei limiti emissivi da esso prodotti/rispettati, alla competente Autorità Ambientale.

**RILEVATO che:**

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 27/07/2020 (acquisita al prot. n. 5302 del 27/07/2020) trasmetteva al Servizio AIA/RIR la "... comunicazione in ottemperanza delle richieste nella seduta della Conferenza di Servizi del 23/07/2020 ..." chiarendo che "*... il modello di motore presentato nel procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è lo stesso autorizzato con A.I.A. D.D. n. 14/2015 ...*"
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con ulteriore nota prot. n. 5399 del 31/07/2020 chiedeva alla Sezione AIA/RIR della Regione Puglia di voler provvedere, effettuate le valutazioni del caso, a trasmettere riscontro a quanto dichiarato dalla Società istante con la nota pec del 27/07/2020 succitata, al fine di consentire alla Sezione procedente di poter provvedere alle incombenze ad essa spettanti;
- il Servizio AIA/RIR della Regione Puglia, rispettivamente con note prot. n. 9255 del 31/07/2020 (acquisita al prot. n. 5505 del 03/08/2020) e prot. n. 11632 del 05/10/2020 (acquisita al prot. n. 6871 del 05/10/2020), comunicava che le D.D. n. 201/2019 e D.D. n. 172/2020, di aggiornamento per modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 14/2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avevano ad oggetto esclusivamente "*... la parte del ciclo produttivo legato al compostaggio aerobico, essendo, su dichiarazione del Gestore, rimasta invariata la parte del ciclo produttivo legata alla digestione anaerobica e alla produzione di energia elettrica, quindi al motore di cogenerazione già autorizzato ...*" dalla Provincia di Brindisi. Inoltre con espresso riferimento al modello di cogeneratore dalla verifica della documentazione progettuale, condotta dal succitato Servizio AIA/RIR emergeva che la macchina cogenerativa, "*... denominata "ECOMAX 8 BIO®" – nome commerciale del prodotto – e riportata nella "85RGIB7\_Rel.Tecnica Cogenerazione" (inviata con nota prot. n. 6327 del 15/09/2020 ed acquisita al prot. n. 11564 del 02/10/2020), corrisponde per caratteristiche tecniche, a quanto descritto nell'elaborato "R1\_RELAZIONE TECNICA*



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

*AIA\_2020", prodotta a corredo dell'istanza ex art.29-nonies, autorizzata con D.D. n. 179/2020, dove sono riportati i nomi dei singoli componenti (motore Genset di costruzione JENBACHER e post-combustore rigenerativo denominato "CLEAN AIR) della citata macchina ...".*

Pertanto si ritiene che il contributo tecnico fornito dal Servizio AIA/RIR della Regione Puglia, relativamente al mantenimento delle caratteristiche tecniche del modello di cogeneratore adottato e conseguentemente al rispetto dei limiti emissivi coerente con quello citato nella D.D. 14/2015 di VIA/AIA della Provincia di Brindisi, dirimente rispetto ai chiarimenti richiesti dal Comune di Erchie.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 10125 del 25/03/2020, con cui comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - questo Comando Marittimo, conferma le proprie favorevoli determinazioni, già espresse con il foglio n. 22331 in data 19/06/2018 di questo Comando Marittimo.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 13195 del 31/08/2018, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 25484 del 16/07/2020, con cui esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
  - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e alla Legge 1° ottobre 2012, n.177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile

30

COD. ISTR: B.I.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627 - Fax: 080 5405953

mail: c.iadaresta@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).

- ENAC, prot. n. 0070693 del 28/06/2018, con cui comunica che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con Enav.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la società Heracle S.r.l. con nota pec del 30/04/2020 (acquisita al prot. n. 3241 del 30/04/2020) comunicava di aver provveduto al deposito del progetto definitivo sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione "ISTRUTTORIA – FASE C – PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO/Elenco Progetti Depositati".

**RILEVATO** che:

- la Sezione precedente provvedeva alla verifica formale della documentazione depositata dalla quale emergeva che il Proponente aveva provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli Enti nel corso del procedimento inclusa la dichiarazione, asseverata da tecnico abilitato, di non assoggettabilità a verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea come previsto dal documento "Verifica Preliminare" revisione 2015 pubblicato sul portale [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) ;
- suddetta dichiarazione, con riferimento al tracciato dell'elettrodotta aereo in progetto, riportava testualmente "... che il cavidotto dista dai più vicini aeroporti circa 31 km da quello civile e militare di Grottaglie, circa 36 km da quello militare di Galatina ...".

Pertanto considerato che la circolare Rev. Febbraio 2015 dell'ENAC per la verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea prevede che "... qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo ...", si assume la dichiarazione asseverata del tecnico geol. Giuseppe Masillo quale assolvimento alla verifica di sussistenza di interferenze.

- ANAS S.p.A., prot. n. 304923 del 07/06/2018, con cui comunica che, a causa di difficoltà di accesso all'indirizzo web indicato nella stessa missiva, non è stato possibile prendere visione della documentazione progettuale. Per poter esprimere un parere



**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI**

preliminare di massima, occorre pertanto ricevere, quanto meno, una planimetria al fine di poter valutare l'eventuale interessamento delle fase di rispetto della S.S. 7 ter "salentina", prevista dal Codice della Strada.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

- la società Heracle S.r.l. con nota pec del 29/01/2019 (acquisita al prot. n. 459 del 31/01/2019) comunicava di aver provveduto al deposito, fra l'altro, della documentazione richiesta dall'ANAS S.p.A. con la summenzionata nota prot. n. 304923 del 07/06/2018 (acquisita al prot. n. 2589 del 13/06/2018); e informava anche che la società ANAS S.p.A., in riscontro alla documentazione trasmessa, richiedeva la modifica del tracciato dell'elettrodotto trasformandolo in cavidotto interrato;
- con ulteriore nota pec del 30/01/2019 (acquisita al prot. n. 518 del 01/02/2019), il Proponente, trasmetteva il progetto adeguato a quanto richiesto dalla società ANAS S.p.A..

Pertanto si ritiene assolto a quanto richiesto dall'ANA S.p.A. con la nota acquisita agli atti della prima riunione della Conferenza di Servizi del 03/07/2018.

- AQP S.p.A., nota prot. n. 48015 del 24/07/2020, comunica che con riferimento all'oggetto, vista la documentazione tecnica depositata sul sito istituzionale, l'area in oggetto dell'insediamento non interferisce con opere gestite da Acquedotto Pugliese. Tuttavia, prevedendo il progetto la connessione alla linea MT esistente, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito al tracciato del cavidotto di connessione e le modalità di realizzazione.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; preliminarmente si rileva che la società Heracle S.r.l. con nota pec del 22/10/2020 (acquisita al prot. n. 7544 del 22/10/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione precedente, in riscontro alla nota prot. n. 12534 del 16/09/2020 con cui l'Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia chiedeva integrazioni alla documentazione inerente il piano particellare di esproprio, la documentazione richiesta corredata delle necessarie asseverazioni, cui il summenzionato Ufficio Espropriazioni a valle delle verifiche ad esso competenti rispondeva con la nota prot. n. 14688 del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7592 del 26/10/2020) rilasciando il proprio parere condizionato alla trasmissione di:

- redazione di apposita relazione di stima di determinazione delle relative indennità unitarie che, a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07/06/2011, depositata il 10/06/2011, dovranno essere stimate nel rispetto della sentenza medesima;





SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

- piano particellare catastale di dettaglio, non di sintesi come trasmesso, idoneo a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa, con particolare riguardo alle particelle di si è previsto l'utilizzo parziale.

Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7791 del 03/11/2020, inviava alla Società istante e ai Comuni territorialmente competenti, la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Successivamente la Regione Puglia - Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 853 del 19/01/2021 (acquisita al prot. n. 570 del 19/01/2021), vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante in data 18/01/2021, rilasciava parere favorevole "... relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ...".

La società Heracle S.r.l. con nota pec del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 8290 del 19/11/2020) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso su due testate giornalistiche di rilievo regionale e nazionale; inoltre con nota pec del 05/11/2020 (acquisita al prot. n. 7866 del 05/11/2020) il Comune di San Pancrazio Salentino comunicava l'avvenuta pubblicazione del medesimo avviso al proprio Albo Pretorio, analogamente il comune di Erchie comunicava l'avvenuta pubblicazione del summenzionato avviso dal 04/11/2020 al 04/12/2020.

Si rileva infine che non sono pervenute, a questa Sezione, osservazioni ovvero opposizioni al suddetto avviso.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, ritiene che possano essere **conclusi positivamente i lavori della Conferenza di Servizi**, relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biogas da digestore anaerobico, di cui alla D.D. 201/2019 della Regione Puglia – Sezione AIA/RIR, in aggiornamento della D.D. 14/2015 di VIA/AIA rilasciata dalla Provincia di Brindisi, avente potenza elettrica pari a 0,800 MWe sito nel Comune di Erchie (BR), denominato **Impianto di produzione energia elettrica da Biogas**;
- delle opere elettriche le quali prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di



SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente PALOMBARO (DP30-01262) alimentata dalla C.P. SAN PANCRAZIO SALENTINO da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. (Cod. Id. 142075984).

Tale soluzione prevede:

- Connessione in antenna dalla linea MT esistente PALOMBARO, tra i nodi "3-020664 e 2-020664" mediante costruzione di circa 3800 m di cavo aereo Elicord 50mmq e circa 50m di cavo interrato Al 185mmq;
  - Dispositivo di sezionamento da palo;
  - Costruzione di una cabina di consegna
  - Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA;
  - Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo.
  - Comuniciamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali";
- delle opere ed infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dell'impianto.

L'Amministrazione, al fine di provvedere alla dovuta pubblicità, da effettuarsi a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e Affissione presso l'Albo pretorio della scrivente Sezione, del presente provvedimento finale di autorizzazione unica dell'impianto in oggetto, invita la società **Heracle S.r.l.** a trasmettere:

➤ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante;

➤ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

➤ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

➤ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;



SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E  
RINNOVABILI

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata;
- a produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, che la Società **Heracle S.r.l.** deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- ad ottemperare a quanto previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica, da effettuarsi sul c/c Bancario n. 046032 cod IBAN IT38 W010 1004 1971 0000 0046 032 c/o Banco di Napoli con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- a depositare n. 12 marche da bollo da 16 € (euro) per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso;
- alla sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010.

A tal proposito la Società proponente dovrà comunicare, a questo Servizio scrivente, il nominativo del proprio rappresentante titolato alla firma della stipula dell'Atto su citato.

La produzione documentale di cui sopra deve avvenire mediante deposito della produzione cartacea degli originali, completa di una copia su supporto digitale comprensiva



anche degli strati informativi identificativi dell'impianto, presso questa Sezione e successivo deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) delle copie digitali di detta produzione cartacea vidimata da questo Ufficio.

**Il Funzionario Istruttore**

Brigitta Ieva

**Il Dirigente del Servizio**

Laura Liddo

**Il Dirigente Vicario della Sezione**

Giuseppe Pastore

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt\_\_  nat\_\_ a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell'Impresa

### DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

## OGGETTO SOCIALE

--

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

## DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

## SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

--

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, il

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

**N.B. - Nel caso di Società consortili o di Consorzi dovranno essere allegate:**

1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.

2) Copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni e riferite alle suddette società consorziate.

**Variazioni degli organi societari** - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.



# I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li> </ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>

<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.</li> <li>6.</li> <li>7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</li> <li>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società/società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in

generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

#### **Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per “**familiari conviventi**” si intendono “**chiunque conviva**” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.